

Allegato A

**Coordinamento regionale manutenzione alvei e bacini montani***(D.G.R. 38 – 8849 del 26 maggio 2008)***Linee guida per l'elaborazione del “Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana” (PISIMM) delle Comunità Montane (L.r. 16/1999 art. 37, L.r. 13/1997 art. 8).****1. Indicazioni di carattere generale e definizione degli obiettivi.**

Con la D.G.R. n. 38-8849 del 26.5.2008 la Giunta Regionale ha approvato gli “Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e idraulico-forestali”. La D.G.R. incarica il *Coordinamento regionale manutenzione alvei e bacini montani* di predisporre, in collaborazione con il Comitato Tecnico previsto dall'art. 13 della L.r. 13/97, con l'Autorità di Bacino del Fiume Po, le Autorità d'Ambito e le Province, di “*Linee guida per l'elaborazione del Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana*” al fine di riunire nell'ambito di un unico strumento di programmazione le iniziative di intervento necessarie al presidio e alla messa in sicurezza del territorio montano piemontese.

Al fine della programmazione unitaria degli interventi di sistemazione e manutenzione montana di cui all'art. 37 della L.r. 16/1999 e quelli previsti in attuazione dell'art. 8, comma 4, della L.r. 13/1997, nonché da altre normative regionali di settore, occorre procedere ad una omogeneizzazione dei contenuti e dell'articolazione del Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana” (PISIMM).

Il Programma persegue il raggiungimento di obiettivi di carattere generale, validi a livello regionale, coerenti con la politica di difesa del suolo e delle risorse naturali definita a livello Comunitario e Nazionale, ed in particolare specificati con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.), le relative Norme di Attuazione e le Direttive Tecniche. Il Programma deve inoltre agire in accordo con il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) ed il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po) e con il “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” (L.R. n. 19 del 29 giugno 2009) che istituisce la “Rete ecologica regionale” (art. 2) nell'ambito della quale i corsi d'acqua e le fasce ripariali rappresentano elementi fondamentali della Rete stessa in quanto costituiscono il principale sistema di corridoi ecologici, soprattutto nelle zone di pianura a maggior livello di antropizzazione del territorio regionale.

In accordo con quanto definito dall'Autorità di bacino del Fiume Po nel Progetto MANUMONT di Piano direttore per la manutenzione del territorio collinare e montano, il Programma assume i seguenti macro-obiettivi di riferimento:

1. garantire un livello di protezione adeguato del territorio rispetto al rischio idraulico, geomorfologico e valanghivo compatibile con l'assetto insediativo, infrastrutturale, produttivo;
2. garantire la protezione della risorsa-suolo, ai fini della prevenzione del rischio geomorfologico;
3. garantire la conservazione della diversità biologica degli ecosistemi naturali;
4. garantire l'uso sostenibile delle risorse e degli spazi naturali;
5. favorire lo sviluppo sostenibile dell'economia montana, la valorizzazione dell'identità culturale espressa dalle forme di presidio umano concorrendo al recupero del patrimonio culturale e storico-architettonico.

Il Programma:

- costituisce l'insieme delle proposte di intervento associate alle diverse criticità individuate sulla base delle indagini effettuate nell'ambito del bacino montano di riferimento; esso è ordinato secondo criteri di priorità conseguenti all'urgenza e al grado di rischio connesso.
- contiene l'analisi dei dissesti e le previsioni delle opere e attività di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, da realizzarsi negli alvei e sui versanti, distinguendo tra manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere esistenti, manutenzioni degli alvei e dei versanti e altre opere di tutela del territorio montano.

In tale piano di interventi, elaborato in un'ottica a scala di bacino, non è prevista la progettazione delle opere o delle attività manutentive da porre in atto; tuttavia l'analisi deve essere tale da garantire l'individuazione delle caratteristiche degli interventi necessari a ridurre il rischio con riferimento a livelli predefiniti.

L'esigenza di realizzare un Programma pluriennale degli interventi nell'ambito dei bacini di competenza delle Comunità Montane previsto dalla L.r. 16/1999 art. 37, è data dalla necessità di disporre di una programmazione organica degli interventi in modo tale da prevedere la realizzazione di quelle opere o quelle misure di salvaguardia, necessarie per l'eliminazione o la mitigazione delle criticità individuate. A tale scopo i Programmi pluriennali conterranno anche gli interventi richiesti dalle Comunità Montane o dai Comuni ad esse appartenenti, alla Regione tramite la L.r. 54/1975 e le attività delle squadre forestali regionali.

La definizione del quadro di interventi unitario che sarà proposto dalla Comunità Montana, sentiti i Comuni interessati e per la cui realizzazione si attiveranno i finanziamenti regionali e ATO, dovrà scaturire dall'analisi dei risultati delle fasi conoscitive del bacino, che hanno permesso l'individuazione delle maggiori problematiche e criticità.

Si dovrà in particolare fondare sulle indagini effettuate in applicazione alle direttive dell'Autorità di Bacino e dovrà essere coerente con le indicazioni del P.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po e successive varianti), prendendo in considerazione le linee guida elaborate dalla stessa Autorità di Bacino nell'ambito del Progetto MANUMONT di Piano direttore per la manutenzione del territorio montano.

Gli interventi individuati dovranno cioè essere riferiti alle criticità evidenziate nella pericolosità, mentre la loro priorità, in termini di attuazione e finanziamento, è determinata dal grado di rischio a cui l'area risulta soggetta.

Nei termini più ampi di gestione integrata del territorio, si dovranno prevedere interventi che, pur essendo finalizzati alla mitigazione del rischio esistente, mirino anche al riequilibrio del bacino nella sua unitarietà.

Da quanto sopra, si evince, in particolare, che il programma non deve costituire solo una lista di interventi in corrispondenza di una lista di criticità, ma rappresentare un percorso che, individuate le principali problematiche a livello di bacino e le possibili soluzioni, ne individui la necessità e priorità in funzione delle condizioni di rischio e dell'efficacia attesa a scala di bacino.

2. Validità e contenuti del Programma

Le Comunità Montane predispongono un Programma di validità **quinquennale**, redatto secondo i principi definiti nel Paragrafo 4.1, sulla base dell'analisi dei dissesti e delle esigenze di manutenzione presenti nel bacino idrografico di competenza prevedendo di conseguenza gli interventi volti a mitigare o prevenire il rischio di dissesto idrogeologico. Il programma comprende gli elaborati specificati nel paragrafo 11.

I programmi, da redigersi secondo le indicazioni comprese nei paragrafi successivi, devono inoltre prevedere la stima dei costi e l'indicazione della priorità degli interventi, formulata in ordine decrescente (1= priorità massima, 2=priorità media, 3= priorità bassa) in base alla classe di rischio cui l'area è soggetta.

La programmazione è aggiornata annualmente in relazione agli interventi realizzati e ogni qualvolta si verificano eventi eccezionali tali da condizionare le priorità di intervento.

La redazione del programma è vincolante per l'ottenimento dei finanziamenti ordinari e straordinari degli interventi e per l'attivazione delle squadre forestali regionali.

3. Ambito territoriale di riferimento

L'ambito di riferimento è quello dei bacini rientranti territorialmente nei comuni classificati montani secondo la normativa statale e regionale vigente e appartenenti alle Comunità Montane. Ai fini della completa e corretta regimazione delle acque, il programma può estendersi anche a parti non montane di Comuni il cui territorio costituisca comunque completamento naturale del bacino idrografico stesso.

4. Redazione, trasmissione e valutazione del Programma. (Rif. a DGR 38 - 8849 allegato A Par. 2.2)

4.1 Modalità di redazione del programma.

Il processo di pianificazione è collocato a livello di bacino nel contesto territoriale locale delimitato dalle aree omogenee costituenti le nuove Comunità Montane ridefinite in seguito alla L.r. 19/2008. Entro tale contesto i diversi soggetti, istituzionali e non, pubblici e privati, possono confrontarsi e definire un quadro condiviso della realtà ambientale, sociale ed economica, procedendo alla valutazione di quali sono le criticità, i punti di forza, e di quali sono le scelte possibili perché efficaci e sostenibili, quali risultati avranno sul territorio le scelte possibili, quali modifiche introdurranno nell'ambiente e nella sua vivibilità.

La predisposizione del Programma a cura della Comunità Montana deve prevedere una procedura di pianificazione partecipata basata sulla condivisione:

1. di una lettura multifunzionale del territorio attraverso un approccio interdisciplinare;
2. degli obiettivi che concorrono al ripristino, alla riparazione e al miglioramento delle funzioni ritenute strategiche al fine di perseguire un miglioramento delle condizioni ambientali di difesa del territorio sostenibile (economicamente e socialmente).

Il processo di pianificazione che porterà alla costruzione del Programma è coordinato dalla Comunità Montana. Partecipano alla costruzione del Programma i rappresentanti di tutti gli Enti coinvolti nei processi di pianificazione e programmazione che a diverso titolo impattano sulle attività di manutenzione e difesa del territorio, in primo luogo i Comuni, le Province e gli attori economici e sociali presenti. Se nel Programma sono interessati corsi d'acqua oggetto di un *Contratto di Fiume*¹, le rispettive attività dovranno essere condivise e raccordate, essendo verosimilmente coincidenti almeno parte degli attori coinvolti. Gli attori economici e sociali presenti. La rilevanza del coinvolgimento dei diversi attori e portatori di interesse nel processo di elaborazione del Programma è elemento cruciale, dato che gli attori detengono da un lato forme diverse di conoscenza (tecnica, istituzionale, locale) e dall'altro sono uno snodo indispensabile nella fase di attuazione e gestione del Programma stesso.

Nella predisposizione del Programma si deve quindi prevedere il coinvolgimento dei soggetti locali nei processi di condivisione degli obiettivi e delle azioni mediante un'attività di consultazione e partecipazione pubblica. Un impegno significativo deve quindi essere riposto nella comunicazione dell'informazione sul processo di programmazione in atto.

In tal senso la Regione mette a disposizione attraverso il proprio sistema informativo una piattaforma di comunicazione multilaterale di informazione, in cui i processi informativi e comunicativi avvengano tramite l'utilizzo di Internet. Questa consentirà a tutti i soggetti interessati di verificare lo sviluppo, la definizione delle azioni e lo stato di attuazione degli interventi.

La redazione del Programma avverrà secondo le seguenti fasi:

Prima fase – lo svolgimento di un'analisi territoriale che permetta di costituire il quadro conoscitivo condiviso sul quale generare gli scenari di riferimento per gli obiettivi e le azioni di intervento.

¹ Il "Contratto di fiume" è uno strumento previsto dall'articolo 10 delle norme del PTA, che si configura come "Accordo di programmazione negoziata" ai sensi dell'art. 2 – comma 203 lett. a) – della Legge n. 662/1996.

Seconda fase – l’assunzione degli obiettivi specifici del Programma, a partire dagli scenari di riferimento e dalle verifiche di coerenza tra obiettivi assunti dal processo di pianificazione e obiettivi del contesto programmatico.

Terza fase – la descrizione delle azioni di Programma da attuare nei vari ambiti territoriali.

Le tre fasi presuppongono una serie di momenti di informazione, consultazione e confronto rivolto agli Enti pubblici territoriali e altri attori economici e sociali che sono dettagliati nella tabella seguente:

Fasi di redazione del Programma	Attività Comunità Montana	Processo partecipato
Prima Fase	Analisi territoriale volta alla definizione delle criticità	1. Consultazione 2. Informazione e condivisione dello stato delle conoscenze
Seconda Fase	Assunzione degli obiettivi specifici del Programma	1. Confronto e informazione sugli obiettivi specifici individuati
Terza Fase	Definizione del quadro di azioni e di interventi	1. Informazione, divulgazione e confronto sulle scelte effettuate

La Comunità Montana inserisce nella programmazione pluriennale anche gli interventi richiesti alla Regione:

- ai sensi della L.r. 54/75
- per l’esecuzione in amministrazione diretta con le squadre forestali regionali.

Tutte le esigenze di intervento devono essere necessariamente riportate nel Programma Pluriennale, di conseguenza sia i Comuni che la Regione trasmettono alla Comunità Montana copia delle medesime richieste d’intervento.

La Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste (DIR14), tramite il Coordinamento regionale in sede di valutazione tecnica dei Programmi, può inserire ulteriori interventi (verificandone l’eventuale coerenza al PAI) ritenuti prioritari e oggetto di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari già definiti.

Il Programma, una volta approvato dall’Ente, viene quindi trasmesso entro i tempi stabiliti dalla Regione alla segreteria del Coordinamento Regionale Manutenzione Alvei e Bacini Montani per la espressione della valutazione tecnico-amministrativa e all’Autorità d’Ambito competente per l’attività di propria competenza (istruttoria, approvazione/presa d’atto, erogazione dei finanziamenti previsti dalla L.r. 13/1997).

Il Programma Pluriennale può essere aggiornato annualmente attraverso la trasmissione di nuove schede tramite segnalazione alla DIR14 e all’Autorità d’Ambito competente secondo le modalità da queste stabilite, utilizzando il sistema informativo regionale. Entro il mese di settembre di ciascun anno viene effettuato l’aggiornamento del Programma, contemporaneamente alla trasmissione dello stralcio annuale per l’anno successivo.

4.2 Valutazione e attività di competenza regionale.

La Regione, tramite il Coordinamento Regionale Manutenzione Alvei e Bacini Montani, effettua la valutazione tecnico-amministrativa sul Programma; esso si configura, in attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), come programma di intervento finalizzato alla difesa del suolo e alla conservazione delle risorse naturali. A tal fine la valutazione tecnico-amministrativa effettuata dalla Regione costituisce anche verifica di coerenza e confronto con i dati del P.A.I.

Con specifico riferimento all’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi, considerato anche l’atto di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS emanato dalla Regione Piemonte con la DGR 12-8931 del 9/06/2008 “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ‘Norme in materia ambientale’ Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”(di seguito d.g.r.

VAS) , per i Programmi Pluriennali in questione dovrà essere verificata l'assoggettabilità alla fase di valutazione della procedura VAS.

L'autorità competente a decidere circa la necessità di valutazione per i programmi sottoposti a verifica di assoggettabilità e ad esprimere il parere motivato di compatibilità ambientale in caso di attivazione della fase di valutazione è da individuarsi nell'amministrazione che approva il Programma. Nel caso specifico, poiché alla Regione compete la valutazione tecnico-amministrativa, l'autorità competente per la VAS è la Regione Piemonte. In base alla d.g.r. VAS la Regione Piemonte decide in merito all'assoggettabilità tramite l'attività istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998. Il Settore "Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate", in qualità di Nucleo Centrale dell'OTR, avvia l'istruttoria operando in raccordo con le Direzioni regionali coinvolte e collabora con la Comunità Montana in qualità di autorità proponente; la Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste, competente per materia è la struttura responsabile del procedimento.

Ai fini della verifica di assoggettabilità la Comunità Montana, nelle fasi iniziali di elaborazione del Programma, predispone un *documento tecnico di verifica* secondo quanto definito nell'**Allegato A5**. In caso di esclusione dalla fase di valutazione ambientale, nella successiva elaborazione del Programma, la Comunità Montana dovrà, comunque, tener conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento conclusivo della fase di verifica.

Il provvedimento di adozione e/o approvazione del Programma darà atto della determinazione di esclusione dalla fase di valutazione, nonché del recepimento delle eventuali condizioni stabilite contenute nel provvedimento di verifica. Qualora venga invece stabilita la necessità di sottoporre il Programma alla fase di valutazione il provvedimento di verifica potrà già contenere indicazioni circa i contenuti delle analisi e valutazioni ambientali da effettuare in sede di valutazione.

Le conclusioni del procedimento di verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie, dovranno essere comunicate ai soggetti consultati e messe a disposizione del pubblico, utilizzando le forme di pubblicità ordinaria e la pubblicazione sul sito web della Comunità Montana e della Regione. In caso di attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS si seguono le indicazioni riportate nella D.G.R. VAS ivi comprese quelle relative al monitoraggio ambientale.

5. Stralci annuali e aggiornamento del piano.

L'attuazione degli interventi programmati avviene secondo le direttive della DIR14, sentito il **Coordinamento regionale manutenzione alvei e bacini montani, sulla base di specifici programmi stralcio annuali**, estrapolati dai programmi pluriennali in relazione alle categorie di opere finanziabili e alla disponibilità delle risorse economiche da trasferire. Al fine dell'utilizzo di eventuali economie i programmi annuali potranno prevedere interventi per una somma complessiva superiore a quella disponibile. I programmi annuali sono trasmessi alla Regione e all'Autorità d'Ambito entro il mese di settembre di ciascun anno antecedente quello di realizzazione utilizzando il sistema informativo regionale.

Il programma stralcio annuale contiene anche la segnalazione dei lavori in economia richiesti alla Regione per l'esecuzione in amministrazione diretta tramite le squadre forestali regionali. In questo caso gli interventi segnalati previa valutazione positiva della Direzione 14 saranno inseriti nello specifico programma dei lavori.

I programmi stralcio annuali sono redatti sulla base delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2008, n. 38-8849, che approva gli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzioni idraulico-forestali ed individua le tipologie di interventi previsti e l'articolazione delle fasi di progettazione.

I programmi stralcio annuali sono suddivisi per fonte di finanziamento e nel caso della L.r 16/1999 art. 37 conterranno l'estrapolazione delle schede dei primi 5 interventi ritenuti urgenti e prioritari.

6. Criteri, modalità di attribuzione delle risorse e coordinamento della Regione

Le principali fonti di finanziamento del Programma sono costituite da:

Leggi regionali: L.r. 16/1999 art. 37, L.r. 54/1975.

Fondi derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della L.r. 13/1997.

Fondi Europei e Statali derivanti dall'applicazione di programmi comunitari e nazionali.

La Direzione 14.00 al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di concerto con le Autorità d'Ambito per la parte di propria competenza, individua i parametri tecnici funzionali alla ripartizione delle risorse economiche tra le Comunità Montane che potranno considerare l'entità, la gravità dei dissesti, gli eventi calamitosi verificatisi, il grado di rischio, il territorio e la popolazione residente. La ripartizione delle risorse di competenza regionale potrà inoltre tener conto della disponibilità di altre fonti di finanziamento a disposizione delle Comunità Montane nel caso sia necessario effettuare una perequazione a scala regionale. Ai fini della razionale programmazione dei trasferimenti di propria competenza la Direzione 14.00 valuta periodicamente l'andamento dei programmi attraverso la rendicontazione tecnico economica degli interventi annualmente realizzati dalle Comunità Montane e il monitoraggio, come previsto nel successivo paragrafo 8. La rendicontazione tecnico-economica ed il monitoraggio degli interventi vengono inoltre utilizzati dai soggetti finanziatori nelle attività di verifica sull'attuazione del programma.

Il trasferimento dei finanziamenti annuali in applicazione del Programma in atto è quindi subordinato alla presentazione completa della rendicontazione prevista al paragrafo 8).

7. Trasferimento dei fondi e modalità di attuazione degli interventi

Le Comunità Montane gestiscono in autonomia la realizzazione degli interventi di previsti nel Programma quinquennale. Di seguito sono riportate le modalità attuative specifiche suddivise per leggi di finanziamento; fanno eccezione a tale procedura gli interventi eseguiti dalla Regione stessa in amministrazione diretta e i contributi facenti capo a programmi comunitari, nazionali o regionali di carattere speciale, per i quali non sia tecnicamente possibile il trasferimento dei fondi, in tal caso si farà riferimento alle specifiche norme attuative.

Gli interventi di rinaturazione, nonché quelli di manutenzione, oltre che ai sensi del D. Lgs. 163/2006, possono essere realizzati secondo le modalità previste dall'art. 17 della L. 97/1994, nell'ambito dei criteri di ricerca della massima occupazione nelle zone montane e di valorizzazione delle risorse umane presenti.

Le Comunità Montane, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i e le necessarie intese ed accordi di programma con altre Amministrazioni, nel rispetto delle norme vigenti.

L.r. 16/1999 art. 37 altre fonti finanziarie comunitarie e nazionali.

Le Comunità Montane comunicano attraverso il sistema informativo regionale l'inizio dei lavori al Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio compilando la specifica scheda tecnica informativa. I finanziamenti erogati dalla Regione o per il tramite della Regione stessa vengono trasferiti direttamente alle Comunità Montane che l'introducono in un apposito capitolo di Bilancio vincolato all'esecuzione degli interventi e ne rendicontano l'avvenuto utilizzo. I finanziamenti erogati devono essere spesi dalla Comunità Montana entro tre anni dalla data del trasferimento, fatte salve cause di forza maggiore che andranno giustificate; la mancata spesa pregiudica il trasferimento di ulteriori fondi annuali.

L.r. 54/1975.

Gli Enti attuatori (Comuni, Comunità Montane) realizzano gli interventi secondo le direttive della Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste.

L.r. 13/1997 art. 8, comma 4.

I programmi stralcio annuali trasmessi saranno sottoposti a verifica di coerenza e di ammissibilità al finanziamento da parte delle Autorità d'Ambito, secondo quanto stabilito dallo specifico accordo di programma stipulato tra le medesime Autorità e le Comunità Montane.

A verifica effettuata, le Comunità Montane possono procedere alla progettazione e attuazione degli interventi contenuti nei Programmi annuali in autonomia.

Fatte salve specifiche determinazioni di ciascuna Autorità d'Ambito, la corresponsione dei contributi alle Comunità Montane potrà essere, di norma, effettuata secondo le seguenti modalità:

- una prima tranche, pari al 50% del contributo annuo spettante per l'anno corrente, all'approvazione del Programma stralcio annuale;
- il rimanente 50% del contributo alla presentazione di apposita certificazione, del Presidente dell'Ente, attestante l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% degli interventi previsti dal programma stralcio annuale.

Nel programma stralcio dell'anno successivo dovranno essere rendicontati, mediante autocertificazione del Presidente dell'Ente, gli interventi complessivamente realizzati nell'anno precedente; le eventuali economie dovranno essere considerate in sede di predisposizione del nuovo programma stralcio annuale.

8. Rendicontazione degli interventi e attività ammesse a finanziamento

Per una corretta e efficiente programmazione dei fondi regionali ogni Ente dovrà espletare l'attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e sull'avanzamento della spesa prevista, ai fini dell'erogazione delle tranches di finanziamento, confrontandosi con le attività di monitoraggio avviate dalla Regione sulle attività progettuali.

Al fine di implementare il quadro conoscitivo del PAI, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico e al fabbisogno di interventi manutentivi e di sistemazione idrogeologica, saranno predisposti ad intervalli temporali definiti, report di sintesi dello stato di attuazione della programmazione degli interventi relativi agli alvei ed ai bacini montani. Gli indicatori di sintesi contenuti in tali report saranno definiti in accordo con l'Autorità di bacino del fiume Po e i soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio dell'attuazione dei Programmi quinquennali.

Ferme restando le disposizioni specifiche sulla rendicontazione, legata alla normativa di finanziamento, le Comunità Montane (o i Comuni per gli interventi di loro competenza) sono tenute annualmente alla presentazione della rendicontazione, attestante i lavori eseguiti, alla Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste competenti per le opere e/o gli interventi finanziati rispettivamente con le risorse derivanti dalle L.r. 16/1999 (art. 37) e L.r. 54/1975. La rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui alla L.r. 13/1997 è effettuata secondo quanto specificato al precedente paragrafo 7.

Il monitoraggio tramite il sistema informativo avviene contestualmente alla presentazione dei Programmi stralcio annuali entro il mese di settembre.

Per i fondi regionali della L.r. 16/1999 art. 37 la rendicontazione finale attestante i lavori eseguiti viene presentata a consuntivo entro comunque il termine massimo di 12 mesi dall'ultimazione lavori.

La rendicontazione finale è approvata dalla Comunità Montana e contiene il quadro economico riepilogativo dettagliato delle spese sostenute per i lavori.

Spese generali - Quota forfetaria massima riconosciuta.

Alle Comunità Montane è assegnato un riconoscimento forfetario annuo per le spese generali, relative all'attuazione dei Programmi, nella misura percentuale massima del 10% delle risorse annue disponibili ed effettivamente erogate. Tale assegnazione è comprensiva degli oneri per la redazione e/o aggiornamento del programma quinquennale. Detto riconoscimento del 10% è definito a copertura delle seguenti spese:

- spese generali, tecniche ed amministrative strettamente connesse con l'attuazione del Programma (redazione, gestione) e monitoraggio degli interventi (tramite anche il Sistema Informativo);
- spese per la gestione di stazioni di monitoraggio e attrezzature funzionali all'attuazione dei Programmi;
- spese generali, tecniche ed amministrative per l'esecuzione degli interventi secondo la normativa vigente sui lavori pubblici;

Spese generali e tecniche per l'attuazione degli interventi mediante appalto e terzi tramite

affidamento. (D. lgs 163/2006).

L'importo complessivo delle spese generali e di quelle tecniche riconosciute quale contributo, non potrà di norma superare il 12% dell'importo a base d'asta (comprensivo degli oneri per la sicurezza), al netto dell'IVA e di altre imposte, ove dovute.

Rientrano tra dette spese i costi per progettazione, direzione lavori, adempimenti ai sensi del D.lgs. 81/08, contabilità lavori, oneri previdenziali ed eventuali consulenze e certificazioni che si rendessero necessarie per l'effettuazione di acquisti.

Il 12 % di cui sopra non costituisce una percentuale fissa, ma un limite massimo. Pertanto, le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base dei parametri e delle tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Spese per lavori realizzati in economia diretta (D.Lgs 163/2006).

Per la parte relativa alle attività finanziate con le quote derivanti dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato (ex art. 8, comma, 4 della L.r. 13/1997) il Programma può contemplare, ai fini della sua attuazione, lavori in economia da realizzarsi con l'impiego di personale interno delle Comunità Montane. L'importo complessivo di detti lavori, non potrà superare il limite del 30% della quota annua assegnata ad ogni singola Comunità Montana. Le spese complessivamente sostenute per personale, forniture, mezzi d'opera e progettazione, sono riconosciute e liquidate sulla base della presentazione di specifica rendicontazione, da effettuarsi secondo le modalità previste dal precedente paragrafo 7.

9. Sistema informativo regionale sulla manutenzione montana.(SIRMAMONT)

Gli interventi previsti nel Programma e le relative opere realizzate sono censiti, organizzati e monitorati dalla Regione nell'ambito del proprio sistema informativo, in coordinamento con il SICOD, in un'apposita sezione denominata Sistema informativo regionale sulla manutenzione montana (SIRMAMONT) che verrà messo a disposizione degli enti territoriali e degli enti attuatori per la pianificazione della difesa del suolo e la programmazione degli interventi il monitoraggio e la successiva rendicontazione. Nell'ambito dell'attività di aggiornamento dei programmi le Comunità Montane devono effettuare l'aggiornamento dei dati finalizzati al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi.

Nell'Allegato A1 sono contenuti le specifiche e le funzionalità del **SIRMAMONT**.

10. Formazione professionale nel campo della sistemazione e manutenzione montana.

La Regione promuove e predisponde occasioni di formazione per i funzionari tecnici regionali, degli Enti Locali e liberi professionisti, e per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore (operai regionali, imprese, cooperative) utilizzando fondi propri, nazionali e comunitari anche ai fini dell'utilizzo del sistema informativo.

11. Articolazione e contenuti del Programma.

Nella redazione del Programma, il percorso che conduce all'individuazione delle azioni di intervento relative alle varie criticità deve essere esplicitato, motivato e coerente con i macro-obiettivi e gli obiettivi specifici definiti.

Ai fini di uniformità e di semplificazione della predisposizione del Programma viene definita di seguito l'organizzazione dell'elaborato stesso con l'individuazione dei suoi contenuti minimi.

A) **relazione tecnica generale** composta dai seguenti paragrafi:

1) Descrizione del contesto ambientale e delle criticità.

a) Componente idrogeologica e idraulico-forestale.

- analisi delle criticità con la descrizione di eventuali eventi calamitosi registrati nel quinquennio comprese le misure e i fondi disponibili per al ricostruzione del post-emergenza;

- analisi delle esigenze manutentive su versanti, corsi d'acqua e opere di difesa e infrastrutture del prossimo quinquennio;
 - analisi storica degli interventi effettuati con particolare riferimento al quinquennio precedente contenente la distribuzione degli interventi suddivisi per sottobacini e tipologia;
- b) Altre componenti ambientali: risorse idriche, natura, biodiversità e paesaggio.

2) Obiettivi specifici del Programma.

3) Azioni. Interventi di manutenzione (senza realizzazione di opere infrastrutturali). Elaborate sottoforma di schede comprendono la descrizione delle criticità e le proposte di intervento.

4) Azioni. Interventi di sistemazione (con realizzazione di nuove opere). Elaborate sottoforma di schede comprendono la descrizione delle criticità e le proposte di intervento.

Per i punti 3) e 4) dovrà essere indicato l'ordine di priorità formulata in ordine decrescente (1= priorità massima, 2=priorità media, 3= priorità bassa) determinato con i criteri descritti nel paragrafo successivo in relazione agli obiettivi specifici definiti, alle condizioni di rischio, oltre alle previsioni temporali di progettazione e realizzazione e i rispettivi costi di massima.

5) Descrizione e valutazione dei potenziali effetti significativi sull'ambiente delle azioni individuate nel programma.

6) Valutazione del risultato atteso.

7) Tabella riepilogativa interventi: redatta seguendo il modello predisposto dalla Direzione Regionale.

B) **Cartografia tecnica** costituita da:

1. Carta dei Dissesti e degli ambiti caratterizzati da carenze manutentive;
2. Carta degli interventi di manutenzione e di sistemazione, nella quale, sostanzialmente, saranno individuate le localizzazioni e le caratteristiche degli interventi sistematori o di manutenzione.
3. Sezione-tipo degli interventi previsti e dati dimensionali.

Gli elaborati costituenti il programma andranno timbrati e firmati dal funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico o dai professionisti esterni abilitati incaricati.

A fini di uniformare i Programmi e consentire una univoca lettura delle cartografie a livello regionale le stesse faranno riferimento alle tipologie di intervento definite nell'Allegato A2.

12. Indicazioni in merito ai contenuti del Programma.

12.1. Descrizione degli obiettivi.

Come già precisato nel paragrafo 1) il Programma persegue il raggiungimento di macro-obiettivi di carattere generale, validi a livello regionale, coerenti con la politica di difesa del suolo e delle risorse naturali definita a livello Comunitario e Nazionale. In particolare gli obiettivi generali sono rintracciabili nell'ambito degli strumenti di prevenzione del Rischio Idrogeologico, con specifico riferimento al PAI – Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po.

In questo quadro di riferimento, visti i macro-obiettivi di cui al paragrafo 1), il Programma definisce gli obiettivi specifici rapportati a parti omogenee di territorio, che devono essere coerenti con gli indirizzi di programmazione settoriale e territoriale. Gli obiettivi specifici presentano requisiti di concretezza, misurabilità e valutabilità; possono inoltre presentare ordine di priorità e la loro modalità di raggiungimento e il loro livello di conseguimento sono misurabili anche attraverso l'utilizzo di indicatori che potranno essere opportunamente definiti. Nell'Allegato A3 sono forniti in via esemplificativa e non esaustiva un elenco di obiettivi specifici correlati a tre ambiti territoriali omogenei (ATom) così definiti:

- 1) aree di fondovalle dei corsi d'acqua principali e settori di conoide;
- 2) superfici agro-silvo-pastorali di versante, reticolo idrografico secondario, settori di fondovalle laterali;
- 3) spazi naturali in quota, linee di crinale, circhi, valichi.

12.2 Definizione sintetica delle criticità, degli interventi prospettati, loro priorità e caratteristiche.

Nelle singole schede si dovrà riportare una descrizione sintetica delle varie criticità ed evidenziarne particolari caratteristiche di dettaglio rispetto alla complessità del bacino, fornendo le indicazioni necessarie alla comprensione delle motivazioni che hanno spinto alla proposizione dell'intervento relativo. Una volta definita la criticità, il Programma dovrà fornire l'analisi delle caratteristiche del territorio che possano ritenersi fondamentali per la corretta progettazione dell'intervento consentendo di stimarne i relativi benefici. Dovrà essere inoltre riportato un inquadramento della località di intervento in relazione al grado di pericolosità e al grado di rischio.

Gli interventi prospettati dovranno essere in linea con i macro-obiettivi e gli obiettivi specifici definiti, si dovrà prevedere una prima fase di analisi in cui si individuano le possibili soluzioni con la relativa scelta progettuale alle criticità riscontrate e dovranno essere dettate le priorità.

Priorità di intervento.

Con specifico riferimento alla priorità di intervento si è già chiarito che in linea generale questa è determinata in relazione agli obiettivi specifici definiti e alle condizioni di rischio cui l'area è soggetta. Si ritiene inoltre utile in questa sede riportare nell'Allegato A4 l'Appendice n. 8 delle "Linee-guida per la predisposizione dei Piani di manutenzione del territorio delle Comunità Montane" del Progetto Manumont dell'Autorità di bacino del Fiume Po riguardante i Criteri di modulazione tipologica, cronologica e topologica della manutenzione territoriale, in quanto i concetti trattati possono applicarsi sia per gli interventi di manutenzione sia per quelli di sistemazione. Da un punto di vista generale, persiste la validità dell'approccio per la definizione delle priorità di intervento manutentivo in rapporto sia al grado di strategicità, sia all'efficienza/efficacia delle opere presenti nella mitigazione della pericolosità e del rischio.

Il D.P.R. 14 aprile 1993 stabilisce i criteri di definizione delle priorità degli interventi sulla base del giudizio circa lo stato di manutenzione del tratto del corso d'acqua, considerando nell'ordine la possibilità di instaurarsi di:

a) situazioni a rischio di evento dannoso a causa:

- della officiosità delle sezioni;
- delle condizioni delle arginature;
- delle condizioni delle opere d'arte interessanti il corso d'acqua;
- della mancata osservanza delle norme di polizia idraulica;

b) situazioni a rischio ambientale a causa:

- della mancata conservazione degli habitat naturali;
- della potenziale perdita delle caratteristiche naturali degli alvei

E' inoltre opportuno ribadire che:

1. le azioni manutentive assumono significato e valenza strategica se concepite come attività di carattere sistematico e periodico;
2. la priorità di intervento e la periodicità delle azioni manutentive dovrebbero discendere da un'analisi preventiva della magnitudo degli effetti potenziali connessi con la persistenza di stati manutentivi carenti;
3. le azioni manutentive si riferiscono ad una logica di programmazione che tiene conto sia dell'accessibilità dei siti di intervento in rapporto alle stagioni, sia degli elementi condizionanti le dinamiche vitali e la fragilità di ciascun ecosistema considerato.

Caratteristiche tipologiche

Le tipologie di intervento previste andranno distinte tra opere di sistemazione e opere di manutenzione e andranno classificate secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A2. Le tipologie previste che possono essere proposte sono diverse e possono integrarsi per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. In particolare, si potrà tenere conto, sia per interventi sui corsi d'acqua che sui versanti, di interventi di diverso tipo quali:

- *interventi localizzati e puntuali*: opere di sistemazione e manutenzione che agiscono localmente sul fenomeno senza presentare però influssi negativi sul resto del bacino;

- *interventi su aree*: opere di sistemazione e manutenzione che interessano porzioni rilevanti di territorio (ad esempio manutenzioni forestali, gestione della vegetazione riparia, rimboschimenti o interventi su erosioni diffuse).

Il quadro degli interventi dovrà essere studiato il più possibile con un approccio interdisciplinare, in modo da integrare i vari aspetti che interessino i siti (geologico, geomorfologico, idraulico, forestale, biologico, ecologico, ecc.), per quanto riguarda sia l'eliminazione delle criticità sia l'individuazione delle conseguenze delle opere prospettate. Si sottolinea l'importanza della individuazione di interventi che possano coniugare le esigenze di tutela degli elementi a rischio con la manutenzione del territorio e la preservazione dei processi naturali. Al fine della manutenzione, recupero e della riqualificazione del territorio, dovranno applicarsi prioritariamente tecniche di ingegneria naturalistica. Per quanto riguarda in particolare gli interventi di tipo strutturale sui versanti essi saranno prioritariamente finalizzati alla stabilizzazione dei fenomeni franosi attivi e dell'erosione concentrata e diffusa nonché alla manutenzione dei soprassuoli forestali a rischio di instabilità. L'efficacia di tali interventi potrà essere massimizzata attraverso la loro combinazione con ulteriori misure quali regimazione delle acque superficiali e profonde, monitoraggio e controllo dei processi gravitativi di versante.

Gli interventi proposti devono integrarsi in un programma che tenga conto delle caratteristiche globali del territorio e le loro caratteristiche dovrebbero essere tali da ridurre al minimo l'impatto sulla dinamica naturale del versante e del corso d'acqua. Per quanto riguarda la manutenzione e la sistemazione di corsi d'acqua, gli interventi dovranno essere compatibili con le indicazioni e i criteri tecnici dettati in sede nazionale, regionale e dall'Autorità di Bacino. Gli interventi individuati e la loro descrizione deve essere tale da fornire le indicazioni propedeutiche a una progettazione preliminare da affidarsi successivamente. È opportuno, inoltre, prevedere, in particolare nei casi in cui ad una specifica problematica si risponda con un intervento di elevata complessità realizzativa e/o di elevato onere economico, la possibilità di suddivisione dell'intervento in stralci funzionali successivi, per ognuno dei quali si dovrà assicurare la compatibilità con l'intervento globale. Si dovrà inoltre fornire una stima di massima dei tempi di realizzazione degli interventi (inclusi tempi di progettazione e/o indagini preliminari).

12.3. Definizione ulteriori indagini e monitoraggi.

Dovranno essere evidenziati gli eventuali casi in cui si rendano necessari analisi integrative o raccolta di ulteriori dati al fine di meglio definire i singoli interventi qualora non risulti possibile sulla base delle informazioni disponibili individuare univocamente l'intervento ottimale. Ciò risulta particolarmente importante nel caso di corpi franosi di una certa rilevanza, dove può risultare impossibile procedere all'indicazione degli interventi di sistemazione senza adeguate indagini di dettaglio e prospezioni geognostiche preliminari. Analogamente si definiranno le tipologie e le durata dei monitoraggi, qualora ritenuti necessari, che andranno ricompresi nel piano di interventi (monitoraggi visivi, ispezioni, monitoraggi strumentali puntuali o areali).

12.4 Descrizione e valutazione dei potenziali effetti significativi sull'ambiente delle azioni individuate nel programma.

La descrizione va fatta con riferimento alle componenti ambientali specificate al paragrafo 1 della Relazione Tecnica generale: 1a) componente idrogeologica e idraulico-forestale, 1b) altre componenti ambientali: risorse idriche, natura, biodiversità e paesaggio.

12.5. Valutazione del risultato atteso e indicatori di successo.

È di fondamentale importanza che, nell'ambito del Programma, sia valutato il risultato atteso del quadro di interventi previsti e che, quindi, il beneficio dei vari interventi sia valutato non solo in termini locali ma in termini più globali. Dovranno essere inoltre definiti degli "indicatori di successo" per i vari interventi, ovvero una serie di parametri da utilizzare per la valutazione dell'efficacia dell'intervento che sarà effettuata in sede di monitoraggio e rendicontazione in collaborazione con la Direzione Regionale competente e gli altri Enti coinvolti.

12.6. Interventi di manutenzione.

“Per manutenzione si intende l’insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato e in efficienza idraulico-ambientale gli alvei fluviali, in condizioni di equilibrio i versanti ed in efficienza le opere idrauliche e quelle di sistemazione idrogeologica”. (Autorità d Bacino del Fiume Po - Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione - allegato all’Elaborato 7 “Norme di attuazione” del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico). Nella gestione ottimale di un bacino idrografico, risulta di fondamentale importanza l’attivazione di programmi di manutenzione articolati nel tempo, che garantiscano, oltre ad un non aumento delle condizioni di rischio idrogeologico, il mantenimento degli alvei fluviali in buono stato idraulico-ambientale, i versanti in condizione idrogeologiche ottimali e le opere idrauliche e quelle di sistemazione idrogeologica in efficienza.

Il Programma contiene in tal senso lo specifico paragrafo 3) “Interventi di manutenzione” nel quale andranno dettagliate informazioni sia tecniche che economiche previste per le tipologie manutentive indicate nell’Allegato A , indicando una stima dei costi annui per la manutenzione delle opere, la pulizia e l’esercizio, e segnalati gli adempimenti degli eventuali Enti gestori.

Le azioni di manutenzione dell’alveo, operazione fondamentale per assicurare la massima capacità di smaltimento ed evitare il trasporto di materiali che possano produrre ostruzioni più a valle durante i fenomeni di piena, devono far riferimento alle direttive dell’Autorità di Bacino e alle relative disposizioni regionali oltreché all’art. 3 della L n. 236/1993 e al DPR 14/4/1993 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale”.

12.6.1 Interventi di manutenzione idrogeologica e idraulico-forestale.

Gli interventi di manutenzione idrogeologica e idraulico-forestale sono quelli previsti al paragrafo 1.1 dell’Allegato A della D.G.R. 38-8849 del 26 maggio 2008. Nell’ambito del punto 10) del citato paragrafo sono da comprendersi anche gli interventi di ripristino della viabilità minore utilizzata per l’accesso alle opere oggetto di manutenzione.

12.6.2 Interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche.

Nell’ambito degli interventi di manutenzione finanziati con i fondi art. 8 comma 4, L.r. 13/97 accanto a quelli previsti al punto 1.1 dell’Allegato A della D.G.R. 38-8849 del 26 maggio 2008 e riportati nella tabella A al punto 1), costituenti attività di carattere fondamentale ai fini della difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano, sono ammissibili a finanziamento anche i sotto specificati interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche fatte le seguenti premesse:

- dagli interventi di seguito proposti restano esclusi quelli rientranti nella pianificazione d’Ambito;
- risulta importante garantire la tutela e la produzione delle risorse idriche in territorio montano al fine di contrastarne l’abbandono nonché per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dello stesso;
- fermo restando l’autonomia di scelta delle Comunità Montane delle priorità susseguenti alle criticità evidenziate dall’analisi contenuta nel Programma, si ritiene opportuno stabilire che per la realizzazione degli interventi di seguito definiti può essere destinata una quota di norma non superiore al 30% delle risorse totali assegnate ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.r. n. 13/1997. Eventuali deroghe saranno autorizzate dall’Amministrazione Regionale sulla base di motivate e documentate esigenze.

Tutto ciò premesso, per gli aspetti legati al Servizio Idrico Integrato, sono dunque finanziabili:

1. interventi di manutenzione delle opere di captazione sottese da reti acquedottistiche al servizio del territorio montano, compresi gli interventi finalizzati alla definizione, messa in sicurezza, e manutenzione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione secondo il disposto del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;

2. opere di drenaggio per il corretto smaltimento e l’eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite (acque di falda, colatoi irrigui, acque di piena convogliate da rii interferenti, ecc.);

3. interventi per la salvaguardia delle aree di ricarica, finalizzati alla conservazione delle caratteristiche quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
4. interventi di manutenzione mirati alla salvaguardia della stabilità e funzionalità dei tracciati di piste/strade utilizzate per accesso preferenziale alle opere del servizio idrico integrato;
5. interventi finalizzati alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico ed idrogeologico, in coerenza con le tipologie manutentive previste al punto 1.1, dell'Allegato A, alla D.G.R. 38-8849 del 26 maggio 2008;
6. interventi a carattere locale di adeguamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato finalizzati a contrastare l'abbandono dei territori montani nonché alla valorizzazione ed allo sviluppo sostenibile degli stessi, a condizione che le infrastrutture siano conseguentemente ricondotte nella gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale di appartenenza a norma della l.r. 13/1997.

Elenco allegati

ALLEGATO A1 – Sistema informativo regionale sulla manutenzione montana.(SIRMAMONT)

ALLEGATO A2 – Tipologie di intervento

ALLEGATO A3 - Esempificazione degli obiettivi specifici ripartiti per ambito territoriale omogeneo.

ALLEGATO A4 - Criteri di modulazione tipologica, cronologica e topologica della manutenzione territoriale (tratto dalle "Linee-guida per la predisposizione dei Piani di manutenzione del territorio delle Comunità Montane"- progetto Manumont – Autorità di Bacino del Fiume Po – settembre 2006).

ALLEGATO A5 - Verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della procedura di VAS